

## **DELIBERA N. 321/23/CONS**

### **DEFINIZIONE DEI REQUISITI TECNICI E OPERATIVI DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNICA CON FUNZIONAMENTO AUTOMATIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 189/23/CONS ATTUATIVA DELLA LEGGE 14 LUGLIO 2023, N. 93**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei*

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o “DSA”) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 8;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul*

*diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”;*

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (di seguito, anche solo “LDA”);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” (di seguito, anche il Decreto);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle “*Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale*” (2020/2073(INL)) del 19 maggio 2021 (di seguito, anche “Risoluzione”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta (C (2023) 2853 final) del 4 maggio 2023 (di seguito, anche “Raccomandazione”);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, anche “legge antipirateria”) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023 (di seguito, anche la legge);

VISTA la legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l’art. 15-ter che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*” (di seguito, “Regolamento sul diritto d’autore o Regolamento dda”);

VISTA la delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”;

VISTA la delibera n. 190/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “*Autorizzazione all’accettazione dell’atto pubblico di donazione avente ad oggetto il software di gestione della piattaforma machine to machine denominato Piracy Shield*”;

VISTA la nota del 30 agosto 2023 (prot. n. 0217875) con la quale è stato convocato per il successivo 7 settembre il Tavolo tecnico previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93 ai fini del suo insediamento;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

PREMESSO QUANTO SEGUE in ordine al quadro normativo di riferimento:

1. La legge 14 luglio 2023, n. 93, entrata in vigore l’8 agosto seguente, ha attribuito nuovi poteri all’Autorità al fine di rafforzarne le funzioni per un più efficace e tempestivo contrasto delle azioni di pirateria *on line* relative agli eventi trasmessi in diretta.
2. Entro la cornice delineata dal legislatore si iscrive la delibera n. 189/23/CONS, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, approvata all’esito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 445/22/CONS del 20 dicembre 2022, con la quale sono state apportate integrazioni al regolamento sul diritto d’autore *on line* al fine di prevedere misure più efficaci per contrastare la diffusione illecita degli eventi sportivi *live*.
3. La legge n. 93/2023, al pari della delibera dell’Autorità, prevede il ricorso ad una piattaforma che, attraverso un sistema *machine to machine*, consenta una gestione automatizzata delle segnalazioni dei titolari allo scopo di garantire una tutela tempestiva ed efficace dei diritti e, segnatamente, un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione secondo le modalità e la procedura ivi disciplinate.
4. La piattaforma è strumentale al pieno dispiegarsi degli effetti della procedura cautelare prevista dai nuovi commi 4-*bis*, *ter* e *quater* dell’articolo 9-*bis* del Regolamento DDA, al fine di consentire una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all’ordine cautelare adottato affinché i prestatori di servizi di *mere conduit* possano procedere alla disabilitazione dell’accesso agli indirizzi telematici oggetto della segnalazione medesima nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela.
5. Nella procedura descritta dal Regolamento DDA in attuazione della legge, l’esecuzione del blocco deve avvenire entro trenta minuti dalla segnalazione.
6. Ai fini della realizzazione della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato necessaria a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP nei trenta minuti dalla segnalazione, la legge prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla sua entrata in vigore, l’Autorità convochi, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un tavolo tecnico al fine di definirne i requisiti tecnici e operativi.

7. La piattaforma deve essere realizzata entro un termine massimo pari a tre mesi decorrente dalla convocazione del tavolo.

8. Quanto ai soggetti legittimati a partecipare ai lavori del tavolo, questi sono identificati dall'art. 6 della legge e, in particolare, sono: prestatori di servizi, fornitori di accesso alla rete internet, detentori di diritti, fornitori di contenuti, fornitori di servizi di media audiovisivi e associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

9. Quanto ai soggetti cui il provvedimento di disabilitazione deve essere notificato, la legge individua i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.

CONSIDERATO QUANTO segue in ordine ai lavori del tavolo tecnico:

10. Con una comunicazione inviata a tutte le categorie di soggetti individuati dalla legge, anche per il tramite delle principali associazioni rappresentative, in data 29 agosto (ns. prot. 0217875) è stata convocata, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la riunione di insediamento del tavolo tecnico secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge.

11. Il 7 settembre 2023 il tavolo si è insediato. Ai lavori hanno preso parte, oltre ai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, altresì il nucleo della Guardia di Finanza, della Polizia postale e rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

12. Al fine di garantire la più ampia partecipazione, Agcom ha pubblicato un avviso sul proprio sito invitando tutti i soggetti appartenenti alle categorie individuate dalla legge a manifestare la propria volontà di adesione ai lavori del Tavolo.

13. Per dare seguito alle previsioni recate dal comma 5 dell'art. 2, è stato avviato un confronto anche con i gestori di motori di ricerca e, più in generale, con i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali diversi dagli ISP.

14. Nella riunione del 7 settembre, è stata prevista l'articolazione del Tavolo in tre sottogruppi: due dedicati ai fornitori di accesso alla rete internet e uno dedicato al confronto con i titolari dei diritti. I rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale unitamente ai rappresentanti del Nucleo della Guardia di Finanza, della Polizia postale e delle associazioni antipirateria hanno garantito la loro presenza in tutti i sottogruppi.

15. Nella successiva riunione del 13 ottobre è stato illustrato il manuale operativo utente lato ISP già inviato via mail a tutti i partecipanti l'11 ottobre. A valle della presentazione, tutti i soggetti sono stati invitati a far pervenire le loro eventuali osservazioni per iscritto entro il successivo 26 ottobre.

16. Nella riunione dei sottogruppi del 13 novembre, si è proceduto a chiarire in via definitiva la posizione dell'Autorità su tutte le questioni tecniche propedeutiche al funzionamento della piattaforma sollevate dai partecipanti nei contributi inviati. In particolare, hanno inviato un contributo Asstel, Fapav, AIIP, Vodafone, Unidata, TWT, Tecno, Sirius, Siae, Postepay, Open fiber, Mediaset, Lega Serie A e Serie B, Lega Pro, Lega pallacanestro, Intred, Infotech, Fastweb, Colt, Eolo, Dazn, Rai.

17. Con riferimento a due specifici aspetti, afferenti all'asserito e progressivo esaurimento, a seguito dell'effettuazione dei blocchi, degli indirizzi IPv4, che costituiscono una risorsa scarsa, e ai richiesti ristori per i costi sostenuti per le implementazioni necessarie al funzionamento della piattaforma, è stato chiarito che la legge non attribuisce all'Autorità poteri al riguardo, ma che la stessa si riserva di formulare una segnalazione al Governo a fronte delle evidenze fornite.

18. Il 17 novembre seguente è stato nuovamente inviato il manuale utente lato ISP precisando che *“Le specifiche tecniche necessarie per l'implementazione della piattaforma, già presenti nella documentazione inviata in data 11 ottobre 2023, sono state confermate e che il manuale è stato integrato con alcune informazioni relative, in particolare, alla whitelist e agli indirizzi IPv6. Per qualsiasi necessità di natura tecnica è possibile trasmettere una mail all'indirizzo [infotecnicheantipirateria@agcom.it](mailto:infotecnicheantipirateria@agcom.it)”*. I partecipanti, inoltre, per quel che concerne la fase di piena operatività della piattaforma, sono stati invitati a condividere eventuali proposte in ordine al reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità, come previsto dal Regolamento allegato alla delibera n. 189/23/CONS (comma 5 dell'articolo 9-bis). Il 24 novembre è stato inviato il manuale utente lato segnalatore.

19. Entrambi i manuali sono accompagnati da un *addendum* recante previsioni funzionali all'operatività della piattaforma nella fase transitoria. In particolare, in vista della prima fase applicativa (fase transitoria), sono forniti indirizzi interpretativi che recepiscono specifiche richieste avanzate dai partecipanti anche per agevolare l'inizio delle attività, in un'ottica di progressivo avanzamento verso il pieno dispiegarsi delle funzionalità della piattaforma. In questo senso vanno intese le indicazioni circa il numero massimo di IP e FQDN da bloccare nei trenta minuti e la distinzione tra SLA teorico e SLA effettivo finalizzate a tenere conto, in questa fase, dei limiti rappresentati da alcuni ISP in termini di numero massimo di ticket da gestire nei trenta minuti. Sono state fornite indicazioni riguardanti altresì il caricamento iniziale della *whitelist* e la modalità di raccolta della prova per le segnalazioni successive al provvedimento cautelare.

20. L'*addendum* inviato ai segnalatori chiarisce le modalità di segnalazione e di raccolta della prova nella fase cautelare e in fase di successive segnalazioni a norma del comma 4-*quater* dell'articolo 9-bis del regolamento DDA. In questa ultima fase, oggetto della prova è la trasmissione in diretta dell'evento, come stabilito dal comma 4-*quinqües* dell'articolo 9-bis, secondo cui il segnalatore è tenuto a fornire *“prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita”*. L'onere probatorio gravante sul

segnalatore risulta viepiù stringente in ragione dell'esigenza di provare l'univoca destinazione degli indirizzi IP oggetto di segnalazione ad attività illecite.

21. Nei giorni appena successivi all'invio definitivo dei manuali, alcuni operatori hanno contattato gli uffici Agcom, agli indirizzi resi disponibili a questo scopo, manifestando la loro intenzione di avviare una fase di test e, a questo fine, sono state condivise le specifiche modalità operative.

22. Per quanto riguarda i cd. operatori virtuali (MVNO - Mobile Network Operator) vale a dire quegli operatori che, pur non possedendo infrastrutture proprietarie, offrono servizi di telefonia mobile all'utente finale, è stato chiarito che ai fini dell'accreditamento alla piattaforma ciò che rileva è il rapporto con l'utente finale. È noto che tali operatori possono operare sul mercato con un diverso grado di autonomia: cionondimeno, resta ferma l'autonomia negoziale delle due parti (MVNO e MNO) di definire nell'ambito dei loro rapporti le modalità di attuazione del blocco da eseguire per il tramite della piattaforma. Grava sull'operatore virtuale l'onere di comunicare un eventuale diverso assetto dei rapporti ai fini del funzionamento della piattaforma.

23. Infine, alla luce di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della legge a norma del quale *“I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente”*, tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'accessibilità ai contenuti diffusi illecitamente - e quindi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo - i fornitori di VPN e di servizi di DNS aperti dovranno dare esecuzione ai blocchi richiesti dall'Autorità anche attraverso l'accreditamento alla piattaforma *Piracy Shield* o comunque implementando misure che impediscano all'utente di raggiungere quel contenuto.

24. Per quel che riguarda i motori di ricerca, la legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge n. 159/2029, prevede altresì che *“I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4”*. La questione del cd. *delisting* dei siti/indirizzi telematici oggetto di blocco è stata oggetto di confronto con i soggetti fornitori di motori di ricerca. Pertanto, l'Autorità provvede a comunicare a tali soggetti il provvedimento cautelare adottato ai sensi del comma 4-*quater* dell'art. 9-*bis* affinché il motore di ricerca provveda alla conseguente

deindicizzazione. Trattandosi di un blocco dinamico, il motore di ricerca si impegna dunque ad eseguire la deindicizzazione di tutti i siti *web*/indirizzi telematici oggetto delle successive segnalazioni che possono essere comunicati anche dai titolari dei diritti accreditati alla piattaforma. Google ha condiviso una modalità procedurale per la comunicazione dell'elenco dei blocchi e la Società si è altresì impegnata per la rimozione tempestiva di tutte le pubblicità che non rispettano le *policy* della società, avuto particolare riguardo a quelle che investono la promozione di siti pirata riferiti ad eventi sportivi protetti.

PRESTO ATTO dell'intervenuta definizione dei requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso la piattaforma tecnologica denominata *Piracy Shield*;

CONSIDERATO che la legge n. 93/2023, come modificata dalla legge n. 159/2023, prevede che la definizione dei requisiti tecnici sia effettuata entro tre mesi dalla convocazione del Tavolo tecnico;

CONSIDERATO che tutti i soggetti che forniscono accesso alla rete internet come individuati dalla legge sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma *Piracy Shield* al fine di assicurare una effettiva applicazione delle norme garantendo così l'effetto utile perseguito dal Legislatore;

CONSIDERATO che tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali sono tenuti a eseguire i provvedimenti *“dell’Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP [...] o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente”*;

CONSIDERATO che la segnalazione è procedibile a condizione che i titolari dei diritti, fornendo altresì prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, indichino, sotto la propria esclusiva responsabilità, che gli indirizzi IP identificativi dei *“Main server”* e dei *“Delivery Server”* abbiano il carattere dell'univocità: i dati tecnici comunicati ai destinatari dal titolare devono risultare univocamente destinati alla lesione dei diritti di proprietà intellettuale del titolare istante. L'Autorità, attraverso la piattaforma, verifica la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute che devono essere tempestivamente ricevute dai fornitori di servizi al fine di garantire il blocco entro i trenta minuti previsti dalla legge;

RITENUTA realizzata la condizione sospensiva prevista dalla delibera n. 190/23/CONS;

RITENUTO ragionevole fissare al 31 gennaio 2024 il termine massimo entro il quale i soggetti che hanno preso parte al Tavolo tecnico sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma *Piracy Shield*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Sono definiti i requisiti tecnici e operativi della piattaforma nei termini di cui in premessa in esecuzione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli operatori appartenenti alle categorie individuate dalla legge e che hanno partecipato ai lavori del tavolo tecnico sono tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie per assicurare il pieno funzionamento della piattaforma entro il termine massimo del 31 gennaio 2024 attraverso il definitivo e completo accreditamento alla stessa.

Per i medesimi fini di cui al comma 2, l’Autorità si riserva di avviare ogni più idonea iniziativa per l’accreditamento di tutti gli operatori di accesso e, più in generale, per il coinvolgimento di tutte le categorie di operatori individuate dalla legge e che sono a qualsiasi titolo coinvolti nella fruizione illecita di eventi sportivi protetti come specificato in premessa e che devono implementare le misure necessarie per impedire l’accesso degli utenti ai contenuti illeciti.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell’Autorità.

Roma, 5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE *f.f.*

Laura Aria

IL COMMISSARIO RELATORE

Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba